

COPIA

---

## ORDINANZA SINDACO

N. 40 DEL 08-10-2020

**Oggetto: MISURA DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 . SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA GIORNO 9 OTTOBRE 2020 CLASSI PRIMA E QUARTA B SCUOLA PRIMARIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA".**

## IL SINDACO

Premesso che:

- l'emergenza sanitaria coronavirus ha suscitato discussioni e a volte polemiche tra i vari soggetti istituzionali, sulla competenza ad adottare i provvedimenti necessari a prevenirne la diffusione e fronteggiarne gli effetti;
- il potere di emettere ordinanze c.d. di necessità in materia di emergenza sanitaria o d'igiene pubblica risulta dettagliatamente disciplinato dall'art. 32 della legge 833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dall'art. 117 del decreto legislativo 112 del 1998 sul decentramento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, poi confluito nell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) 267 del 2000;
- l'art. 32 della legge 833 del dicembre 1978 dispone testualmente: *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni." .....* *"Nelle medesime*

*materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*” Inoltre l’art. 13 della stessa legge riconosce formalmente al Sindaco la qualifica di autorità sanitaria locale (ancora in veste di ufficiale del Governo);

- l’art. 50, comma 5, del testo unico dell’agosto 2000 ha recepito integralmente l’art. 117 del d. lgs. 112 del marzo 1998 emanato in attuazione della corposa legge delega 59 del marzo 1997 dispone testualmente *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*.....*“ Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.....*“ In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.”*;
- pertanto il potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di emergenza sanitaria, secondo il combinato disposto delle norme sopra riportate, è attribuito nell’ordinamento della Repubblica italiana a tre distinti organi monocratici che soli rivestono la qualifica di Autorità sanitaria. Essi sono il Ministro della salute (già della Sanità) al livello nazionale o di più Regioni, il Presidente della Giunta regionale a livello di singola Regione o di più Comuni della stessa e il Sindaco a livello di singolo Comune;
- tale legislazione statale ha definito non solo e non tanto il limite territoriale dei provvedimenti d’urgenza che possono adottare le tre autorità sanitarie (in quanto già ovvio) ma ha voluto disciplinare espressamente proprio la competenza all’adozione dei provvedimenti necessari. Lo ha fatto con riguardo alla *“dimensione dell’emergenza”* e vale a dire all’estensione territoriale dell’evento che è poi il presupposto del potere di ordinanza. Quindi se l’emergenza sanitaria interessa solo un Comune la competenza ad adottare i provvedimenti d’urgenza spetta al suo Sindaco nella nuova veste di rappresentante della comunità locale (e non più di ufficiale del Governo). Se l’emergenza invece interessa più comuni di una Regione la competenza passa al Presidente della Regione stessa e se interessa più Regioni la

competenza a provvedere si sposta ancora in alto al Ministro della salute. Quando l'emergenza ha una dimensione maggiore di quella di un singolo comune, i Sindaci interessati per legge possono provvedere **in via immediata ma con efficacia temporale limitata fino all'intervento delle superiori o competenti Autorità;**

- Il Governo italiano, con delibera del CdM in data 31 gennaio scorso, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla patologia da coronavirus per la durata di 6 mesi, poi rinnovato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 con Delib. del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella GU n. 248 del 2020;

Tenuto conto:

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL,

che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Preso atto che in data odierna mi è stata notificata la presenza di persone, esterne alla scuola ma strettamente congiunte a studenti delle classi prima e quarta B della scuola Primaria "M.T. di Calcutta", risultate positive al tampone eseguito da strutture

private, pertanto al di fuori della filiera procedimentale amministrativa sanitaria pubblica;

Preso inoltre atto che l'ASUR, pur avendo avviato prontamente le proprie verifiche, non sarà nelle condizioni prima di domani di determinare la necessità o meno di applicare le misure di contenimento (quarantena) sia nei confronti degli interessati che nei confronti della scuola;

Ritenuto in un bilanciamento degli interessi e diritti coinvolti, debba prevalere il diritto alla salute- come affermato in una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, decreto n. 1553 del 30 marzo 2020) che si riporta in stralcio “...*per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo*” – imponendo la sospensione a scopo cautelativo delle lezioni nelle due classi prima e quarta B della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta nella giornata di domani 9 ottobre 2020, al fine di non mettere a rischio gli altri alunni e di conseguenza le famiglie della popolazione scolastica frequentante il plesso, nonché gli insegnanti assegnati allo stesso;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, imponendo quanto sopra indicato;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio e alla possibilità di effettuare tempestiva diagnosi clinica, che in

ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo alla via ordinaria;

- che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia per la sola giornata di domani 9 ottobre, data in cui al momento si ritiene cessino le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che per la particolare urgenza di procedere le Autorità interessate (Prefettura, ASUR e Dirigenza Scolastica) sono state informate verbalmente della situazione accertata e della conseguente esigenza di provvedere;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visti il R.D. n. 1265/1934, la legge n. 263/1960 e il d.P.R. n. 327/1980;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020, conv. in L. 35/2020, in base al quale si prevede un limite contenutistico negativo ovvero un criterio stringente per l'esercizio legittimo da parte dei Sindaci del potere *extra-ordinem* volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19: i provvedimenti possono solo integrare la disciplina fissata a livello statale ma non possono derogare alla stessa, pena la loro inefficacia;

Ritenuto infine che il presente provvedimento rispetti per quanto detto i limiti e i presupposti contenuti nella sopracitata Legge 35;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del dispositivo:

## **ORDINA**

La sospensione dell'attività didattica per la giornata di domani 9 ottobre 2020 nelle classi prima e quarta B, della locale scuola primaria Madre Teresa di Calcutta.

## **DISPONE**

che il Dirigente Scolastico dell'Ist. Comprensivo Leopardi, qualora non riceva entro domenica 11 ottobre 2020 comunicazioni da parte dell'ASUR, circa la necessità o meno di attivare la quarantena nelle classi interessate, si attivi con forme alternative di Didattica fino a tale comunicazione, onde garantire il diritto all'istruzione limitatamente compreso (1 giorno) con il presente provvedimento.

## **DEMANDA**

alle forze dell'Ordine e alla Polizia Locale, il compito di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento.

## **AVVERTE**

che l'eventuale inottemperanza, oltre a costituire contravvenzione all'art. 650 del codice penale ai sensi dell'art 17 ter, comma 5, del T.U.L.P.S, comporterà l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento e se necessita anche con l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art 5 del T.U.L.P.S.

## **INFORMA**

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il dr. Giorgio Foglia, Dirigente Area Amm.va e Vicesegretario Comunale;

## **INFORMA, INOLTRE**

che può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **DISPONE INFINE**

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo pec al Dirigente Scolastico Ist. Comprensivo Leopardi;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
- c) venga inviata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica ASUR Marche;
- d) venga inviata al Comando locale Carabinieri;
- e) venga inviata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Macerata;
- f) venga inviata ai Gestori servizi pubblici trasporto (Contram Mobilità) e ristorazione scolastica (La Serenissima).

IL SINDACO  
F.to Dott. Rolando Pecora